

Belluno, 23 gennaio 2012

Alle Aziende Associate Interessate
Loro Sedi

Sulla formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.01.2012 il nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, di cui alleghiamo una sintesi.

La nuova disciplina prevede tuttavia un regime transitorio di 6 o 12 mesi durante il quale rimangono valide le modalità di formazione stabilite dalle precedenti norme e che la maggior parte delle Aziende associate all'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno hanno seguito.

Con Delibera n. 19 del 21.11.2011, l'Associazione ha approvato il Piano formativo 2012 per le Aziende associate, al quale è possibile ora riferirsi per beneficiare del regime transitorio.

Pertanto, quanti ritenessero di avvalersi di questa opportunità (continuando dunque anche nel 2012 a svolgere l'attività formativa con le modalità finora seguite) **dovranno far pervenire, con la massima urgenza, la scheda in calce riportata all'Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno (Fax 0437/851369, posta elettronica cata@unartbelluno.org)**; ciò permetterà all'Impresa associata di documentare l'adesione al piano straordinario di formazione approvato dall'Unione Artigiani.

Nei prossimi giorni, il Centro Consorzi, cui l'Associazione ha demandato l'organizzazione del piano formativo 2012, provvederà all'invio del programma completo di formazione e del calendario dei corsi.

Ovviamente l'attività finora svolta in materia di formazione rimane pienamente valida, così come resta in facoltà dell'Azienda la possibilità di espletare in futuro la formazione obbligatoria secondo le nuove modalità previste dall'accordo del 21.12.2011.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Sicurezza (Tel. 0437/851350 oppure 0437/851360)

**SCHEDA DI ADESIONE AL PIANO FORMATIVO STRAORDINARIO
(delibera Consiglio Direttivo U.A.P.I. n. 19 del 21.11.2011)
DA INVIARE VIA FAX AL N° 0437/851369**

OGGETTO: Segnalazione interesse e richiesta collaborazione per la formazione dei datori di lavoro (RSPP) e lavoratori.

Il sottoscritto _____ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ditta _____ avente sede in
Via _____ n. _____ del Comune di _____ (BL)
P.IVA. _____ C.F. _____ Tel. _____ Cell. _____
e-mail _____, invia la presente segnalazione di interesse relativamente
alla necessità di eseguire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Sono interessato a:

- Corso di formazione per Datori di Lavoro come Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione - R.S.P.P.
 Formazione lavoratori

Data _____

Timbro e Firma _____

RIVOLUZIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Publicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulle nuove modalità di formazione dei - Lavoratori – Dirigenti – Preposti – RSPP datori di lavoro



La Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 ha pubblicato il testo approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il nuovo Accordo per la Formazione degli RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. L'accordo, preannunciato già nella prima versione del Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 entrato in vigore nel maggio 2008, andrà a ridefinire tutte le modalità di formazione e aggiornamento periodico di tali figure.

Le novità sostanziali riguardano la previsione e la specifica per tutti, delle ore di formazione necessarie per adempiere ai requisiti richiesti, inclusi i lavoratori (la cui durata non era specificata), adempimenti che vengono sintetizzati nella tabella sottostante:

NUOVE TIPOLOGIE DEI CORSI:

DURATA E SUDDIVISIONE PER CODICE ATECO

| RSPP | BASSO | MEDIO | ALTO | PERIODICITA' |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Nuovo Corso | 16 ore | 32 ore | 48 ore | Primo Corso |
| <i>Aggiornamento</i> | <i>6 ore</i> | <i>10 ore</i> | <i>14 ore</i> | <i>Quinquennale</i> |

| LAVORATORI | BASSO | MEDIO | ALTO | PERIODICITA' |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Modulo Generico | 4 ore | 4 ore | 4 ore | Primo Corso |
| Modulo Specifico | 4 ore | 8 ore | 12 ore | Primo Corso |
| <i>Aggiornamento</i> | <i>6 ore</i> | <i>6 ore</i> | <i>6 ore</i> | <i>Quinquennale</i> |

| PREPOSTI | BASSO | MEDIO | ALTO | PERIODICITA' |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Nuova Nomina | 6 ore | 6 ore | 6 ore | Primo Corso |
| <i>Aggiornamento</i> | <i>6 ore</i> | <i>6 ore</i> | <i>6 ore</i> | <i>Quinquennale</i> |

| DIRIGENTI | BASSO | MEDIO | ALTO | PERIODICITA' |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Nuova Nomina | 16 ore | 16 ore | 16 ore | Primo Corso |
| <i>Aggiornamento</i> | <i>6 ore</i> | <i>6 ore</i> | <i>6 ore</i> | <i>Quinquennale</i> |

RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE GIÀ FREQUENTATI

Nel testo dell'accordo viene specificato che tutti i corsi frequentati precedentemente che rispecchiano i contenuti presenti nella normativa vigente, sono riconosciuti come crediti formativi e di conseguenza evitano l'obbligo di frequenza ai nuovi corsi definiti nell'accordo. Resta inteso l'obbligo di aggiornamento periodico come definito nel paragrafo specifico.

AGGIORNAMENTO PERIODICO: TEMPISTICHE E NUMERO DI ORE

Formazione per Lavoratori – Dirigenti – Preposti

Tali figure dovranno frequentare corsi di aggiornamento di 6 ore per ogni incarico assunto nell'azienda entro 5 anni dall'ultimo corso di formazione frequentato. **Pertanto se è stato frequentato un corso prima del 26.01.2007, tale corso deve essere aggiornato entro 12 mesi. Se il corso è stato frequentato successivamente al gennaio 2007, la scadenza per l'aggiornamento entro 5 anni da quella data. I lavoratori neo assunti devono frequentare il corso entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.**

Formazione per RSPP

Scatta l'obbligo di aggiornamento per **tutti gli RSPP datori di lavoro** anche per coloro i quali erano esonerati dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 del D.Lgs 626. Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo (12/1/2012), tali figure dovranno frequentare quindi entro il 12/1/2014, corsi di aggiornamento di 6 – 10 – 14 ore in base al codice Ateco dell'azienda. L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale dei 2 anni fino al raggiungimento del monte ore necessario.

DISPOSIZIONE TRANSITORIE: POSSIBILITÀ DI FREQUENZA CORSI CON LA MODALITÀ PRECEDENTE

Formazione per Lavoratori – Dirigenti – Preposti

E' possibile frequentare anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo corsi di formazione organizzati con le vecchie modalità (entro il 26.01.2013), poiché sono parificati per 12 mesi ai nuovi percorsi formativi.

*La norma: In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e **documentalmente** approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.*

Formazione per RSP

è possibile frequentare anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo corsi di formazione organizzati con le vecchie modalità (entro il 26.07.2012), poiché sono parificati per 6 mesi ai nuovi percorsi formativi.

La norma: In fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione gli RSP che abbiano frequentato – entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti. Le aziende che non hanno ancora frequentato il corso ~~oppure che abbiano esclusivamente fatto la comunicazione all'ASL competente per territorio entro il 31.12.1996~~, possono ancora frequentare corsi programmati entro 6 mesi dall'entrata in vigore oppure si troverebbero a dover frequentare i nuovi corsi di formazione da 16-32-48 ore in base al codice Ateco dell'azienda.

Si riporta il calendario dei corsi approvati dall'Associazione:

| Intervento Formativo | Fonti finanziamento | Date |
|--|---------------------|-------------|
| 1° Corso Datori di Lavoro nominati RSP art. 3 DM 16.1.1997 | Autofinanziamento | marzo 2012 |
| 2° Corso Datori di Lavoro nominati RSP art. 3 DM 16.1.1997 | Autofinanziamento | aprile 2012 |
| 3° Corso Datori di Lavoro nominati RSP art. 3 DM 16.1.1997 | Autofinanziamento | maggio 2012 |
| 4° Corso Datori di Lavoro nominati RSP art. 3 DM 16.1.1997 | Autofinanziamento | giugno 2012 |
| 5° Corso Datori di Lavoro nominati RSP art. 3 DM 16.1.1997 | Autofinanziamento | luglio 2012 |

| Intervento Formativo | Fonti finanziamento | Date |
|--|---------------------|----------------|
| 1° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | febbraio 2012 |
| 2° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | marzo 2012 |
| 3° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | aprile 2012 |
| 4° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | maggio 2012 |
| 5° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | giugno 2012 |
| 6° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | luglio 2012 |
| 7° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | settembre 2012 |
| 8° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | ottobre 2012 |
| 9° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | novembre 2012 |
| 10° Corso formazione lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/2008 | Autofinanziamento | dicembre 2012 |